

REGOLAMENTO (CE) N. 184/94 DELLA COMMISSIONE**del 28 gennaio 1994****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1994 per alcuni prodotti del settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽²⁾,

considerando che il volume degli importi fissi è quello indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, che il regolamento (CE) n. 3668/93 del Consiglio ha prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90;

considerando che il regolamento (CE) n. 3674/93 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi dei prodotti del settore delle carni suine che possono essere importati a prelievo ridotto nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1994;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0080 del regolamento (CEE) n. 3834/90 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente;

considerando che per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060 e 59.0070 non è stata presentata alcuna domanda;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 3674/93 per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1994 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0080 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 50.